

SOMMARIO

ARTICOLO 1	3
<i>OGGETTO DEL CONTRATTO</i>	3
ARTICOLO 2	3
<i>NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO</i>	3
ARTICOLO 3	5
<i>AMMONTARE DEL CONTRATTO</i>	5
ARTICOLO 4	6
APPROVAZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLI	6
ARTICOLO 5	6
<i>CONSEGNA DEI LAVORI, TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLE OPERE, PROGRAMMA DI ESECUZIONE, SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI, PROROGHE</i>	6
ARTICOLO 6	10
<i>PENALITÀ PER RITARDATO ADEMPIMENTO.....</i>	10
ARTICOLO 7	11
<i>CAUZIONE O FIDEIUSSIONE A TITOLO DI GARANZIA DEFINITIVA</i>	11
ARTICOLO 8	13
<i>RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE.....</i>	13
ARTICOLO 9	14
<i>OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....</i>	14
ARTICOLO 10.....	29
<i>DANNI.....</i>	29
ARTICOLO 11.....	31
<i>ANTICIPAZIONI, ACCONTI IN CORSO D'OPERA E A SALDO.....</i>	31
ARTICOLO 12.....	33
<i>PAGAMENTI.....</i>	33
ARTICOLO 13.....	38
<i>SUBAPPALTO</i>	38
ARTICOLO 14.....	41
<i>MODIFICHE DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA</i>	41
ARTICOLO 15.....	41
<i>COLLAUDO/ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/ COLLAUDO IN CORSO D'OPERA.....</i>	41
ARTICOLO 16.....	42
<i>CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE</i>	42
ARTICOLO 17.....	43
<i>CONTROVERSIE</i>	43
ARTICOLO 18	44

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE	44
ARTICOLO 19	45
ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE.....	45
ARTICOLO 20.....	47
TUTELA DEL SEGRETO MILITARE	47
ARTICOLO 21.....	48
SPESE CONTRATTUALI	48
ARTICOLO 22.....	49
ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI	49
ARTICOLO 23.....	50
RECESSO UNILATERALE DELL'APPALTATORE.....	50
ARTICOLO 24.....	50
RECESSO DELL'APPALTATORE A SEGUITO DI RITARDATA CONSEGNA	50
ARTICOLO 25.....	52
RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE.....	52
ARTICOLO 26.....	52
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO/ IRREGOLARITÀ/ RITARDO E CLAUSOLA PENALE.....	52
ARTICOLO 27.....	52
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PATTO DI INTEGRITÀ.....	52
ARTICOLO 28.....	53
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	53
ARTICOLO 29.....	54
EFFICACIA DEL CONTRATTO.....	54

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



CAPITOLATO AMMINISTRATIVO per l'appalto dei lavori di
**"adeguamento tecnologico dell'impianto rilevazione
fumi della Caserma Hazon"** sede del Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri.

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a
totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con
personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di
sicurezza ed incolumità dei lavoratori, i lavori appaltati,
obbligandosi ad osservare nell'esecuzione degli stessi tutte
le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente
contratto nonché negli elaborati progettuali che allegati al
presente contratto ne formano parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

Nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente
contratto vengono osservate tutte le vigenti norme in materia
con particolare riferimento a quelle di seguito riportate:

- Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la
Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, n. 2440);
- Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la
Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23.05.1924 n. 827);
- D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

- contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (in seguito denominato "Codice");
- D.P.R. 15.11.2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" (in seguito denominato "Regolamento Difesa");
 - D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (in seguito denominato "Regolamento") con riferimento alle norme non abrogate dal suddetto D. Lgs. n.50/2016 agli articoli 215, 216 e 217, per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento Difesa;
 - D.M. 07/03/2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
 - D.M. 19/04/2000, n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

dell'articolo 3, comma 5, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni." (in seguito denominato "Capitolato Generale"), (in particolare, dopo le abrogazioni disposte ex d. Lgs. 163/2006 ed ex d.P.R. n. 207 del 2010, rimangono in vigore fino a nuove ed eventuali modifiche ulteriori: gli artt. da 1 a 4 compreso; art. 5, commi 2 e 3; art. 6; art. 8; artt. da 16 a 19 compreso; art. 27; art. 35 e art. 36), per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e/o convenuto nel presente contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento Difesa;

- D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro",

che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte senza che siano allegare al contratto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.. In aggiunta delle citate norme vengono osservate le condizioni di cui ai seguenti articoli.

ARTICOLO 3

AMMONTARE DEL CONTRATTO

- a. Per l'ammontare degli importi dei lavori di cui al presente contratto, si rimanda ai contenuti del "DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
- b. Il contratto è stipulato interamente "a corpo", secondo le indicazioni dell'art. 3 del Codice.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

c. Ai sensi delle leggi vigenti non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice.

ARTICOLO 4

APPROVAZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLI

In ordine all'efficacia del contratto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del Codice.

ARTICOLO 5

CONSEGNA DEI LAVORI, TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLE OPERE, PROGRAMMA DI ESECUZIONE, SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI, PROROGHE

- a. La consegna dei lavori è effettuata dal direttore dei lavori, su autorizzazione del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, al predetto responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, dell'intervenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte dell'Organo di controllo (Ufficio Centrale del Bilancio).
- b. L'appaltatore è tenuto a presentarsi nel giorno e nel luogo indicati dal direttore dei lavori per ricevere la consegna dei lavori medesimi che deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore stesso. Dalla

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

- c. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
- d. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
- e. I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni **180 (centottanta)** solari e consecutivi dalla data del giorno successivo a quello del verbale di consegna, compresi fra questi:
- i giorni festivi e semifestivi;
 - i giorni necessari per l'impianto di cantiere, inclusa la bonifica da ordigni bellici se prevista, per eventuali indagini tecniche e per ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici all'inizio dei lavori veri e propri;
- f. Sono esclusi dal periodo temporale previsto per l'esecuzione dei lavori, i giorni in cui saranno redatti i

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

- verbali di consegna dei lavori, di eventuali sospensioni/riprese dei lavori e compimento dei lavori.
- g. Qualora le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, dalle verbalizzazioni reali, in numero maggiore di quelle come sopra previste, la scadenza del termine utile sarà protratta per un numero di giorni pari alla eccedenza rispetto alla previsione.
- h. Nel caso in cui le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, dalle verbalizzazioni reali, in numero minore di quelle come sopra previste, la scadenza del termine utile contrattuale onnicomprensivo resterà immutata.
- i. Non saranno considerati tra i "giorni utili" quelli di sciopero di categoria indetti a carattere nazionale o regionale; saranno invece considerati "giorni utili" le eventuali giornate di sospensione per scioperi di carattere aziendale.
- j. Nel caso di sospensione o di ritardo nell'esecuzione dei lavori per fatti imputabili all'Appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo dei lavori risultante dal cronoprogramma esecutivo degli stessi.
- k. La sospensione dei lavori è ammessa nei soli casi previsti dall'art. 107 del Codice, previa sottoscrizione di apposito verbale di sospensione secondo le modalità ed i contenuti fissati nel comma 1 dell'art. 107. Le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze armate sono considerate ragioni di pubblico interesse ai

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

sensi degli articoli 107, comma 2 del Codice e 41, comma 1 del Regolamento Difesa.

- l. Il verbale di sospensione deve essere immediatamente inoltrato al responsabile del procedimento per l'esecuzione. Copia del verbale deve essere altresì inviata all'autorità che ha approvato il contratto.
- m. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori, dopo aver dato le necessarie disposizioni relativamente all'opportunità della rimozione di eventuali macchinari e/o attrezzature presenti in cantiere per evitare che l'appaltatore possa vantare pretese economiche nei confronti dell'Amministrazione, dispone visite al cantiere medesimo ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e lo stato di conservazione delle stesse. Sarà sua cura impartire ulteriori disposizioni qualora siano necessarie particolari attività manutentive, al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
- n. Gli effetti e le conseguenze delle sospensioni sono disciplinati in conformità a quanto previsto dagli artt. 107 e 108 del Codice.
- o. L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 107, comma 5 del codice.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

- p. La risposta in merito alla richiesta di proroga è resa dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione entro trenta giorni dal suo ricevimento, sentito il direttore dei lavori e acquisita l'autorizzazione da parte dell'ente che gli ha conferito l'incarico.
- q. il certificato di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 12 del DM n.49 del 07/03/2018, può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione dei lavori e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

ARTICOLO 6

PENALITÀ PER RITARDATO ADEMPIMENTO

- a. In conformità a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 108 del Codice, si prevede che, in caso di ritardo nell'esecuzione dell'opera, imputabile a fatto dell'appaltatore, la penale applicata sarà pari all' 1% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale netto, per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dello stesso importo netto.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

- b. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto di liquidazione finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo da effettuare ex art. 102 del Codice.
- c. Ai sensi dell'art. 107, comma 5 del Codice, l'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

ARTICOLO 7

CAUZIONE O FIDEIUSSIONE A TITOLO DI GARANZIA DEFINITIVA

- a. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'appaltatore costituisce una "garanzia definitiva" di natura fideiussoria e pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.103 del Codice secondo gli schemi di contratto tipo per le garanzie fidejussorie di cui al Decreto Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (G.U. n. 83 del 10 aprile 2018). La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della "garanzia provvisoria", presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante che aggiudica, in questo

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

caso, l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

- a. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
- b. Detta garanzia deve essere costituita con le modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3 del Codice ed in conformità a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- c. La garanzia fideiussoria è ridotta del 50% qualora l'appaltatore sia in possesso di certificazioni di sistema di qualità conformi alle norme europee delle serie UNI CEI ISO 9000 ai sensi dell'art.93, comma 7 del Codice.
- d. L'importo della garanzia è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente periodo, qualora l'appaltatore sia in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20%

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

- e. La cauzione è progressivamente svincolata secondo le modalità definite dall'art. 103 comma 5 del Codice.
- f. In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste dal capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione Difesa potrà, di diritto, rivalersi sulla cauzione definitiva come sopra costituita.
- g. La stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

ARTICOLO 8

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONE PER DANNI

DI ESECUZIONE

- a. L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice a presentare al Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa, in conformità a quanto previsto dal D.M. n. 123 del 12/03/2004, contro i

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

- danni che possono derivare all'Amministrazione appaltante, nel corso dell'esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, sempre nel corso dell'esecuzione dei lavori.
- b. La somma assicurata per le opere è pari all'importo contrattuale.
- c. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma sopra indicata, con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000 ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice. Nel caso in specie è di € **500.000,00 (cinquecentomila/00)**.
- d. La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

- a. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 32 del D.P.R. n.207/2010 oltre che 4, 5 e 6 del Capitolato Generale.

b. DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto a designare in sede di stipula del contratto un proprio "Direttore Tecnico o altro tecnico",

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

quale responsabile atto a garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte e la conformità della stessa al progetto, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale.

Qualora, nel corso dell'esecuzione delle opere, l'appaltatore intendesse variare la persona di cui sopra dovrà darne comunicazione per iscritto alla Direzione lavori per il necessario assenso del responsabile del procedimento della fase di esecuzione.

L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori stessi, i nominativi dei propri Organi della sicurezza aziendale, con particolare riferimento al costituendo cantiere delle opere in parola, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità e grave negligenza.

c. ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA DEL CANTIERE

In aggiunta a quanto prescritto dal Capitolato Generale resta stabilito quanto segue:

- l'Appaltatore dovrà designare nominativamente, all'atto della consegna dei lavori, un tecnico specializzato dipendente od iscritto in adeguato Albo professionale con l'incarico di dirigere l'organizzazione del cantiere e vigilare sulle condizioni di sicurezza e di

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

impiego della manodopera, delle attrezzature e dei materiali. Detto tecnico specializzato è tenuto ad essere sempre presente sul cantiere.

- L'appaltatore è tenuto, durante l'allestimento del cantiere, all'esecuzione dei lavori ed al ripiegamento del cantiere stesso, alla osservanza delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici di cui al D. Min. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.37, sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e disposizioni successive ancorché emanate nel corso dei lavori.
- L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare il "piano di sicurezza e di coordinamento" predisposto e consegnatogli dalla stazione appaltante, o quello rettificato a seguito delle proposte integrative eventualmente da lui formulate, e di attenersi alle relative disposizioni attuative che saranno impartite in corso d'opera dal "coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori"; l'appaltatore dovrà inoltre redigere e proporre alla Direzione lavori, nei modi stabiliti dal suddetto D. Lgs. n.81/2008, un Piano operativo di sicurezza che tenga conto della realtà organizzativa, tecnica, procedurale e tecnologica dell'impresa stessa. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, quanto sopra vale per l'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

Si precisa che l'importo degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dai suddetti elaborati in materia di sicurezza di cantiere, espressamente indicati nel capitolato, sono proporzionali all'importo di ogni singolo acconto.

- È fatto obbligo all'appaltatore di adeguare l'orario di lavoro alle esigenze dell'Utente dell'immobile, presso il quale dovranno essere preventivamente assunte le necessarie informazioni.
- Ove disposto dal Direttore dei Lavori, l'appaltatore dovrà tenere aggiornato in cantiere un registro, da esibire al visto di controllo del Direttore dei lavori medesimo o di chi per lui, nel quale dovranno essere giornalmente annotati i materiali affluenti in cantiere per essere impiegati nei lavori, quelli impiegati nell'esecuzione dei lavori stessi e quelli allontanati dal cantiere, con la risultante consistenza dei materiali ivi giacenti.
- È fatto divieto assoluto di accesso al cantiere al personale dell'impresa che, ove richiesto, rifiuti di sottoporsi a controllo personale o delle cose al seguito. La stazione appaltante declina qualsiasi responsabilità qualora il rifiuto di cui al presente comma comporti ritardi, intralci o anche l'impossibilità di eseguire il contratto.
- Qualora il cantiere non sia ubicato all'interno di infrastrutture soggette a sorveglianza militare,

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

l'appaltatore potrà affidare la custodia esclusivamente a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'art.22 della legge 13.09.1982, n.646.

- L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed è obbligato ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti e le disposizioni in genere emanati dalla stazione appaltante e dalle competenti autorità per il buon ordine e la disciplina dei lavori.
- L'appaltatore deve assumere quali suoi agenti, capi di officina ed operai, persone idonee. Il direttore dei lavori ha facoltà di ordinare il cambiamento di attribuzioni nel personale dell'appaltatore nei casi di inettitudine e l'allontanamento del personale dai lavori nei casi di insubordinazione e malafede.
- L'appaltatore in ogni caso rimane responsabile dei danni causati dall'imperizia, negligenza o malafede del personale stesso.
- Per assicurare l'osservanza dei patti contrattuali, la stazione appaltante ha facoltà di far sorvegliare dai suoi delegati l'esecuzione dei lavori, mantenere personale di sorveglianza in tutti i cantieri, anche se esterni ai luoghi dei lavori, su tutti i mezzi di cui l'appaltatore si serva, nonché nelle officine di produzione e di lavorazione dei materiali. Quando ciò sia stabilito dai regolamenti, dal capitolato e dal

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

contratto e quando la stazione appaltante, indipendentemente da ogni prescrizione regolamentare o contrattuale, rappresenti all'assuntore di volersi valere di tale facoltà, l'assuntore stesso ha l'obbligo di avvertire in tempo utile la stazione appaltante dell'inizio delle lavorazioni di oggetti attinenti ai lavori e di darle tutte le notizie che essa riterrà necessarie per l'esercizio della vigilanza. Dovrà pure indicare, se richiesto, gli stabilimenti ai quali intende ordinare i materiali necessari per l'esecuzione del contratto.

- I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed i materiali da impiegarsi devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, esenti da ogni difetto e soddisfare a tutti gli altri requisiti indicati nel capitolato generale tecnico e nel capitolato speciale nonché nei Decreti portanti condizioni tecniche generali d'obbligo.
- Quando si tratti di prodotti nazionali l'appaltatore è libero di approvvigionare i materiali ove meglio creda, purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto, a meno che nelle condizioni generali, nel capitolo speciale o nella tariffa dei prezzi siano prescritte speciali limitazioni sulle provenienze dei materiali. L'appaltatore deve giustificare, con la presentazione di documenti idonei, la provenienza effettiva dei materiali, e prestarsi per sottoporli, a

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

sue spese, a tutte quelle prove che il direttore dei lavori reputasse opportune per accertarne la qualità e la resistenza. I materiali non possono essere impiegati se non siano stati preventivamente accettati dal direttore dei lavori il quale ha diritto di rifiutare quelli che non riconosca adatti per la buona riuscita dei lavori stessi. I materiali rifiutati devono essere allontanati dai cantieri dei lavori entro il termine stabilito dal direttore dei lavori ed a conveniente distanza; mancando l'appaltatore di uniformarsi alla disposizione relativa, il direttore dei lavori ha diritto di provvedervi direttamente, addebitando all'appaltatore la relativa spesa, che verrà trattenuta sul primo certificato di acconto.

- L'accettazione dei materiali non pregiudica il diritto della stazione appaltante di rifiutare, in qualunque tempo fino al collaudo, le opere eseguite con materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali, e di procedere, a norma dell'art. 18 del Capitolato Generale, nel caso di difetti di costruzione. Quando l'appaltatore presenti concreta domanda per iscritto ed i relativi campioni, la stazione appaltante può prendere in esame proposte per la sostituzione della qualità dei materiali e della loro provenienza, se prescritta, riservandosi però la facoltà piena di accettare e respingere le dette proposte. Qualora, anche senza opposizione del direttore dei lavori,

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

l'appaltatore abbia di sua iniziativa, impiegato materiali di peso e dimensioni eccedenti quelle prescritte, oppure di qualità migliore o di magistero più accurato, egli non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi, quali che siano i vantaggi che possono derivare alla stazione appaltante; ed in tal caso l'accreditamento dell'appaltatore viene fatto come se i materiali avessero il peso e le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti nel contratto. Al contrario, qualora si impiegassero oggetti o materiali di peso, caratteristiche e/o dimensioni minori di quelli prescritti, oppure di qualità inferiore o di lavorazione meno accurata, essi, saranno conteggiati riducendo in proporzione del minor peso, delle minori dimensioni e della diversa qualità e lavorazione i corrispondenti prezzi.

- Tutti gli oneri generali e specifici comunque connessi agli obblighi sopra elencati sono a completo carico e spesa dell'appaltatore, essendosene tenuto debito conto nella determinazione dei singoli prezzi unitari, a misura od a corpo del capitolato d'appalto.

d. TUTELA DEI LAVORATORI E CLAUSOLA SOCIALE

- L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

- In relazione ad eventuali inadempienze nel versamento dei contributi ed oneri sociali dovuti in base alla legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 5 del Codice. In caso di ottenimento, da parte del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.
- Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%.
- Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Organo competente del certificato di collaudo o di regolare esecuzione previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- Dopo la stipula del contratto, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, acquisisce il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizza per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), dell'articolo 31 della legge n. 98/2013, fatta

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.105, comma 4 del Codice, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e) dello stesso art. 31 della legge n. 98/2013. Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del Codice, l'appaltatore deve trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione attestante l'avvenuta denuncia dell'appalto, o subappalto, agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, anche relativamente alle imprese subappaltatrici.

- In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice.

- I pagamenti di cui sopra sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e sottoscritte dagli interessati.
- Nel caso di formale contestazione delle richieste di pagamento da parte dei soggetti inadempienti, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro competente per i necessari accertamenti.

e. ONERI VARI A CARICO DELL'APPALTATORE

- Fermo restando il principio che la responsabilità delle opere realizzate spetta unicamente all'appaltatore, questi è tenuto a presentare, ove necessario e a sua propria cura e spese, tutti gli elaborati tecnici per la "cantierabilità" delle opere, (a cura di un professionista iscritto ad ordine o collegio professionale) sulla scorta del progetto esecutivo posto a base dell'appalto dalla stazione appaltante.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

- Inoltre l'appaltatore è tenuto a predisporre, ove ne ricorrano gli estremi, tutta la documentazione tecnica necessaria per il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta da parte degli Uffici Tecnici della stazione appaltante preposti a verifiche e controlli di sicurezza previsti dalle normative vigenti e relative disposizioni attuative interne. L'appaltatore è soggetto allo stesso onere negli altri casi in cui il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta siano di esclusiva competenza di enti esterni alla stazione appaltante.
- Nel caso di certificazioni antincendio, sarà onere dell'appaltatore provvedere a tutte le fasi dell'istruttoria della pratica (nel caso di variazioni del progetto dall'approvazione del progetto antincendio al rilascio del C.P.I.) presso i competenti Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.
- L'appaltatore è obbligato ad apportare agli elaborati di progetto le eventuali modifiche richieste dai predetti Uffici Tecnici della stazione appaltante e quelle che il Direttore dei lavori riterrà necessarie per la migliore riuscita delle opere, nell'ambito delle proprie competenze.
- All'atto della sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori l'appaltatore è tenuto a produrre:

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

- i. la documentazione necessaria per effettuare l'inventario o l'aggiornamento dell'inventario relativamente ai lavori eseguiti, in quadruplica copia, sui modelli regolamentari che saranno forniti dalla Direzione lavori;
- ii. n.3 copie in formato digitale e n.2 copie originali firmate da professionista abilitato alla professione e controfirmate dall'appaltatore, degli elaborati tecnici "as built" (piante, sezioni, dettagli costruttivi, schemi degli impianti realizzati, ecc.) redatti in scala appropriata, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed aggiornati in base alle eventuali modifiche intervenute in corso d'opera;
- iii. nel caso di impianti elencati all'art.1, comma 2 del D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, la dichiarazione di conformità alle regole dell'arte di cui all'art. 7 del predetto D.M.;
- iv. nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti e simili, la documentazione necessaria per l'accatastamento delle opere realizzate;
- v. tutte le certificazioni e verbalizzazioni concernenti omologazioni e prime verifiche degli impianti soggetti a vigilanza (da parte dei Vigili del Fuoco, Ufficio Tecnico Omologazioni e Verifiche di GENIODIFE, ecc.), prove di funzionamento, campionature, prove e verifiche prescritte dalla

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

normativa vigente in generale od espressamente dalle condizioni tecniche del capitolato speciale.

- vi. Ove le norme di legge vigenti, in funzione della particolare natura dei lavori, prevedano l'esecuzione di un collaudo statico resta stabilito che gli oneri da corrispondere al collaudatore sono a carico dell'Amministrazione Difesa.
- L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese all'assistenza tecnica ed alle attrezzature necessarie per le operazioni di collaudo e di collaudo statico e per i relativi ripristini, ai sensi dell'art. 224 del D.P.R. n.207/2010.
 - L'eventuale inosservanza degli obblighi sopraindicati per cause imputabili all'impresa costituisce, ad ogni effetto, inadempienza contrattuale e, previa diffida, la stazione appaltante potrà non riconoscere il compimento delle opere ed avvalersi della clausola penale, delle garanzie anche fideiussorie prestate dall'impresa, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.
 - Qualora l'appaltatore rivesta una delle forme indicate dagli articoli 1 e 2 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, concernente il "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie" (G.U. 21.06.1991 n. 144), deve fornire, nei termini prescritti, gli elementi richiesti dal

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

Regolamento medesimo. Eventuali variazioni a quanto comunicato in sede di stipula, verificatesi in corso d'opera, superiori al 2% della composizione societaria, dovranno essere prontamente segnalate alla Direzione lavori e alla stazione appaltante; quest'ultima provvederà alla successiva segnalazione al Ministero per le Infrastrutture e Trasporti.

f. TRASPORTI E PESATURA DI MATERIALI

- Tutti i trasporti da effettuare sia all'interno del cantiere sia all'esterno per l'affluenza del personale dell'appaltatore e per l'approvvigionamento dei materiali, a qualsiasi distanza, comprese le operazioni di carico e scarico, sono a totale carico dell'appaltatore.
- Tutti gli oneri connessi alla cernita, trasporto e al conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti da scavi o demolizioni sono a carico dell'appaltatore. Il Direttore dei lavori può disporre il trasporto dei materiali che, a suo giudizio, possono essere utilmente reimpiegati presso Enti militari, fino ad una distanza massima di 100 Km salva diversa prescrizione delle condizioni tecniche di cui al Capitolato speciale.
- Di norma, tutti i materiali da conteggiarsi a peso dovranno essere pesati prima della loro posizione in opera, su una pesa pubblica e, in mancanza di questa, su di una pesa privata ed alla presenza del delegato

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

della Direzione lavori, con spese a carico dell'appaltatore.

- Per taluni manufatti il peso potrà essere anche desunto da manuali tecnici oppure da pesatura diretta di campionature statisticamente rilevanti.

ARTICOLO 10

DANNI

- a. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
- b. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
- c. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
- d. L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

- e. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
- f. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
- g. Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:
- dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni,
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.
- h. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

- i. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

ARTICOLO 11

ANTICIPAZIONI, ACCONTI IN CORSO D'OPERA E A SALDO

- a. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 30 per cento sul valore del contratto, secondo le disposizioni ivi contenute.
- b. La predetta anticipazione, erogata entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, costituita e progressivamente svincolata con le modalità indicate dal medesimo art.35, comma 18 del Codice, da presentare alla Direzione Lavori almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, a valere anche sugli eventuali pagamenti successivi, se l'esecuzione dei lavori non precede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

- c. Per il presente appalto sono previsti acconti in relazione alla percentuale dello stato di avanzamento dei lavori conseguita (in seguito S.A.L.).
- Gli acconti saranno pagati al raggiungimento di un avanzamento delle opere, al lordo del ribasso, non inferiore a **€ 100.000,00**.
- d. Relativamente agli articoli "a corpo" previsti in estimativo, la valutazione economica in funzione dell'avanzamento lavori - esclusivamente ai fini della determinazione e liquidazione dei suddetti acconti - sarà convenzionalmente determinata sulla base delle incidenze percentuali delle varie opere che li costituiscono, come riportate nelle rispettive condizioni tecniche.
- e. La maturazione del diritto alla liquidazione degli acconti potrà verificarsi per l'esecuzione sia parziale che totale di uno o più degli articoli di lavoro "a corpo" previsti in estimativo.
- f. Agli acconti viene applicata la trattenuta dello 0,50%, che sarà rimborsata con la rata di saldo. Al riguardo si precisa che:
- la ritenuta a garanzia dovrà essere applicata "a monte", dandone evidenza nella fattura elettronica;
 - a chiusura del rapporto contrattuale saranno contabilizzate e pattuite le quote di ritenuta maturate sul contratto e conseguentemente corrisposto dall'Arma dei Carabinieri l'importo a saldo.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

- g. Il termine per l'emissione del certificato di pagamento è fissato in 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla data di maturazione dello stato di avanzamento lavori di cui sopra.
- h. Il termine per l'emissione del titolo di pagamento degli acconti è fissato in 30 (trenta) giorni a decorrere dall'emissione del certificato di pagamento.

ARTICOLO 12

PAGAMENTI

- a. Il pagamento degli acconti e del saldo sarà effettuato dal Ministero della Difesa - _____
- mediante ordini di pagare e ordinativi secondari di pagamento, intestati all'Appaltatore contraente, estinguibili mediante accreditamento sul c/c bancario indicato nel "DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. A tal uopo, l'Appaltatore deve indicare almeno un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010, n.136 e s.m. e i., con specifica indicazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente indicato.
- b. L'appaltatore medesimo assume altresì tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta legge n.136/2010 e s.m.i.. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

c. La fatturazione, così come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 224", dovrà avvenire con emissione di fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) utilizzando i seguenti dati:

- codice univoco ufficio (IPA): **04HJPM** intestato alla Direzione Lavori del Genio del COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI;
- il Codice identificativo di gara (CIG);
- il Codice Unico di Progetto (CUP) laddove previsto.

Al riguardo si precisa che, in aderenza alla normativa vigente, la mancata indicazione dei predetti codici, non consentirà il pagamento della fattura.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") -introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)- alla ditta sarà corrisposto solo l'importo imponibile indicato in fattura, mentre l'imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all'Erario dall'A.D. (c.d. split payment).

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'A.D. procederà alle verifiche previste dall'art. 1, commi 986 e 988 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Rimane inteso che l'A.D., prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità della ditta in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, vantati dalla ditta nei confronti dell'A.D., nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che i relativi pagamenti rimangono subordinati alla regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, effettuate secondo le condizioni, termini e modalità previste nel presente capitolato e nel capitolato speciale d'appalto allegato. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'A.D. di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili alla ditta cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'A.D. Al riguardo, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. All'atto della notifica della cessione la

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

ditta dovrà richiedere all'A.D., ai sensi della Circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'espressa accettazione della cessione stessa, facendo esplicito riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza. La suddetta richiesta dovrà essere opportunamente accompagnata dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del soggetto cedente affinché l'A.D. possa procedere ad una verifica in capo a quest'ultimo per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Qualora dalla suddetta verifica venga riscontrata una inadempienza da parte della ditta cedente, l'A.D. non darà il proprio consenso alla cessione del credito notificata. Diversamente, qualora il cedente sia risultato "non inadempiente", l'A.D. comunicherà al cedente ed al cessionario l'espressa accettazione della cessione del credito.

Resta inteso che, in caso di cessione del credito, all'atto del pagamento, l'A.D. procederà, anche nei confronti del cessionario, ad effettuare le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (regolarità contributiva e accertamento c/o Equitalia).

E' fatto, inoltre, obbligo ai cessionari dei crediti di indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve, conseguentemente, utilizzare un conto corrente dedicato.

E' fatto, altresì, divieto all'impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Qualora per effettuare il pagamento si dovesse rendere necessario procedere alla reiscrizione a bilancio delle somme a suo tempo impegnate dall'A.D. per l'esigenza in questione, perché trascorso il tempo utile previsto dalla norma per il loro utilizzo (somme relative a residui passivi perenti), la ditta, in qualità di avente diritto, dovrà attivare, ai sensi delle vigenti norme, la relativa procedura di reiscrizione a bilancio, mediante presentazione di apposita istanza.

- d. Il riconoscimento della fattura contemplato nel suddetto decreto n. 55/2013 non costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuta emissione del relativo certificato di pagamento per gli acconti o del certificato di collaudo per il saldo nei termini di legge.
- e. In ragione della specifica natura della prestazione oggetto dell'appalto di lavori pubblici, nonché della speciale articolazione organizzativa gerarchica, il termine per il pagamento della rata di saldo è convenzionalmente pattuito in **60 (sessanta)** giorni, a decorrere dall'emissione del certificato di collaudo

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

- provvisorio/del certificato di regolare esecuzione, ovvero dal ricevimento della fattura elettronica se successiva.
- f. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, in conformità a quanto previsto dal D.M. 12/03/04 n. 123, di importo pari al saldo da liquidare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo a carattere provvisorio ed il collaudo definitivo.
- g. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti preventivamente la prescritta garanzia fideiussoria, il termine di **60 (sessanta)** giorni decorre dalla presentazione della stessa.
- h. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile.

ARTICOLO 13

SUBAPPALTO

(DA INSERIRE SE L'APPALTATORE HA PRESENTATO ISTANZA DI SUB-APPALTO IN SEDE DI GARA)

- a. In linea con quanto previsto nel bando di gara ed in relazione quanto espressamente richiesto dall'appaltatore all'atto dell'offerta, è ammesso il subappalto nei termini e nei limiti indicati dall'art. 105 del Codice.
- b. Le specifiche richieste di subappalto, sempre in ottemperanza della succitata normativa, dovranno essere presentate, dopo la formalizzazione della consegna dei

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

- lavori, alla Direzione Lavori e all'Amministrazione appaltante per le conseguenti autorizzazioni.
- c. Ai sensi dell'art. 105, comma 5 del Codice, per i lavori di cui all'art.89, comma 11 del Codice stesso (lavori che riguardino strutture, impianti ed opere speciali c.d. S.I.O.S.) e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 40% dell'importo delle opere e non può essere suddiviso senza ragioni obiettive.
- d. È fatto obbligo all'appaltatore che abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere del subappalto delle opere o del cottimo, di presentare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, la documentazione di cui all'art.105, comma 7 del Codice.
- e. Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Codice, La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
- f. Nell'atto autorizzativo di ciascun subappalto deve essere specificato quando i pagamenti vengono effettuati

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

direttamente al/ai subappaltatore/i nelle fattispecie di cui ai alle suddette lettere a) e c).

- g. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- h. Ai fini dell'applicazione dell'art. 105 del Codice, le lavorazioni previste negli elaborati progettuali, sono riferite alle seguenti categorie e importi:

CATEGORIA (DPR 207/2010)	IMPORTO CON IMPREVISTI (IVA inclusa)	INCIDENZA	CATEGORIA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA (SI/NO)	CLASSIFICA (DPR 207/2010)	SUBAPPALTABILI
OG11	€ 463.298,13	100,00 %	PREVALENTE	SI	II	SI nella misura max prevista dalle norme

- i. L'appaltatore è obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti di cui all'art.105 del Codice, con le modalità e gli effetti previsti nella medesima disposizione, anche in ordine al pagamento degli acconti e del saldo.
- j. Nel contratto di subappalto l'Appaltatore dovrà inserire, oltre ai codici CIG e CUP identificativi del presente contratto d'appalto, apposita clausola concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i. che dovranno essere assunti dal subappaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto stesso.

(DA INSERIRE SE L'APPALTATORE NON HA PRESENTATO ISTANZA DI SUB-APPALTO IN SEDE DI GARA)

- k. Il subappalto **non è ammesso** stante la mancata presentazione in sede di gara da parte dell'Appaltatore di specifica istanza.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

ARTICOLO 14

MODIFICHE DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

- a. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal Responsabile del Procedimento e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall'art. 106 del Codice.
- b. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.
- c. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore dei Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

ARTICOLO 15

COLLAUDO/ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/ COLLAUDO IN

CORSO D'OPERA

- a. Il collaudo finale delle opere verrà eseguito entro sei mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art.102, comma 3, del Codice e ai sensi dell'art. 229 del Regolamento, previa consegna da parte dell'Appaltatore alla Amministrazione appaltante di tutta la documentazione richiesta.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

- b. In luogo del collaudo di cui sopra, l'Amministrazione ha dato facoltà al Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione di poter decidere se far emanare il Certificato di Regolare Esecuzione al Direttore dei lavori
- c. In caso di emissione del "certificato di regolare esecuzione" da parte del Direttore dei Lavori, lo stesso sarà emesso entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art.102, comma 2, del Codice e ai sensi dell'art. 237 del Regolamento.
- d. Il "certificato di collaudo" o il "certificato di regolare esecuzione" hanno carattere provvisorio ed assumono carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il "certificato di collaudo" o il "certificato di regolare esecuzione" si intenderanno tacitamente approvati ancorché l'atto formale di approvazione, da parte della Stazione appaltante, non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine di due anni.
- e. Il collaudo in corso d'opera sarà effettuato ai sensi dell'art. 215, comma 4, lett. e) del Regolamento, ogni qual volta l'Amministrazione appaltante ne ravvisi l'opportunità.

ARTICOLO 16

CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE

- a. Nel caso in cui l'Amministrazione appaltante ritenga di doversi avvalere di opere già compiute prima che intervenga il collaudo finale, ai sensi dell'art. 230 del

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

Regolamento, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che siano state eseguite, con esito favorevole, le prove previste dal capitolato d'appalto e siano state acquisite tutte le certificazioni relative alle opere in cemento armato ed agli impianti tecnologici realizzati.

- b. Il Collaudatore tecnico nominato o il Direttore dei Lavori effettuerà le constatazioni necessarie per accertare che l'occupazione possa farsi senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza lesioni di patti nei riguardi dell'appaltatore, e redige un verbale nel quale fa cenno delle constatazioni fatte e delle conclusioni a cui giunge. Detto verbale viene sottoscritto dal collaudatore e dall'appaltatore.
- c. Quanto sopra non avrà incidenza sul giudizio definitivo riguardante il lavoro, espresso in sede di collaudo finale.

ARTICOLO 17

CONTROVERSIE

Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente contratto è escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 209 del Codice, mentre si applica l'art. 25 del Codice di Procedura Civile.

Il foro competente è quello di Roma.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

ARTICOLO 18

CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE

- a. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile unico del procedimento o al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile unico del procedimento o il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
- b. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
- c. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

unico del procedimento o al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

ARTICOLO 19

ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE

- a. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore firma con riserva il registro di contabilità, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
- b. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

- c. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui alla lett. a., oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
- d. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
- e. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
- f. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

- g. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 205, comma 1, del Codice al responsabile unico o al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione.

ARTICOLO 20

TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

- a. È fatto divieto all'appaltatore che ne prende atto - a tutti gli effetti ed, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare - di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle opere appaltate e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione appaltante.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

- b. L'Appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.

ARTICOLO 21

SPESE CONTRATTUALI

- a. Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il presente contratto, sono a carico dell'Appaltatore in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n° 2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n.790.
- b. Per quanto sopra, l'Appaltatore versa sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di _____, la somma complessiva di € _____.
- c. L'attestazione del versamento della somma di cui al precedente comma viene presentata all'Amministrazione della Difesa - _____ (indicare l'Ente stipulante), in sede di stipula del presente contratto.
- d. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio a carattere provvisorio e del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 22

ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

- a. Per tutti gli effetti amministrativi del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale indicato nel "DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
- b. Tutte le comunicazioni riguardanti il presente contratto dovranno avvenire esclusivamente tramite PEC.
- c. L'indirizzo PEC dell'Appaltatore è quello indicato nel "DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
- d. L'indirizzo PEC dell'Ente appaltante (CUC) è il seguente **crm42527@pec.carabinieri.it**.
- e. L'indirizzo PEC del Reparto Lavori Genio Nord è il seguente **crm42058@pec.carabinieri.it**.
- f. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione stipulante ogni successiva variazione del domicilio e/o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarati; in mancanza saranno a carico dell'Appaltatore tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

ARTICOLO 23

RECESSO UNILATERALE DELL'APPALTATORE

- a. In caso di ritardata stipulazione del contratto rispetto al termine previsto dall'art. 32, comma 8 del Codice o di ritardata **approvazione del contratto ed effettuazione** dei controlli di cui agli **articoli 32, comma 12 e 33 del Codice**, l'Appaltatore può sciogliersi da ogni impegno mediante presentazione di istanza di recesso. In tal caso, l'appaltatore ha diritto al solo rimborso delle spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
- **1,00** per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 - **0,50** per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
 - **0,20** per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
- b. L'istanza dell'Appaltatore rimane priva di effetto ove portata a conoscenza dell'Amministrazione dopo che il contratto sia divenuto efficace.

ARTICOLO 24

RECESSO DELL'APPALTATORE A SEGUITO DI RITARDATA CONSEGNA

- a. Qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'Amministrazione appaltante l'Appaltatore può avanzare istanza di recesso dal contratto.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

- b. In caso di accoglimento dell'istanza l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle percentuali, calcolate sull'importo netto del contratto, indicate al precedente art. 23.
- c. Qualora l'istanza di recesso non sia accolta e si provveda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
- d. Nessun altro compenso o indennizzo è dovuto all'appaltatore.
- e. La richiesta di pagamento degli importi spettanti secondo il precedente primo periodo, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

ARTICOLO 25

RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109 del Codice.

ARTICOLO 26

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO/

IRREGOLARITÀ/ RITARDO E CLAUSOLA PENALE

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, deliberata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.108, commi 3 e 4 del Codice, la cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore viene incamerata in misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita, salvo ed impregiudicato il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante a causa dell'inadempimento.

ARTICOLO 27

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PATTO DI

INTEGRITÀ

- a. L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto,

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

- b. I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall'impresa, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.
- c. Inoltre, l'Appaltatore, consapevole del divieto posto dall'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente appaltante nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 28

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

- a. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:
- capitolato speciale d'appalto, relazione illustrativa, relazione tecnico-specialistica, elenco prezzi unitari, ed elaborati grafici del progetto esecutivo posto a base di gara;

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

- piano di sicurezza e coordinamento, di cui al D.Lgs. 81/2008 predisposto dalla Stazione Appaltante;
- nomina del Direttore Tecnico di cantiere;
- la/le polizza/e di garanzia.

ARTICOLO 29

EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente contratto mentre vincola l'Appaltatore sin dal momento della sua sottoscrizione, non impegna l'Amministrazione appaltante finché non sarà stato approvato dall'Autorità competente e registrato dagli Organi di Controllo.